

Legge regionale 3 aprile 2015, n. 42

Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità.

(Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 10.04.2015)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità

Art. 2 - Comitato di indirizzo

Art. 3 - Rete degli osservatori regionali della legalità

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, dello Statuto;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale del 3 dicembre 2014, n. 279 (In merito all'istituzione di un Osservatorio regionale permanente sulla legalità, con particolare riferimento alle attività della criminalità organizzata in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento, ha colto l'occasione per ribadire che la lotta alla mafia, anche attraverso l'affermazione e la diffusione di un forte senso di legalità, è una priorità assoluta, definendo la criminalità organizzata, vecchia e nuova, "cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone giochi e sopraffazioni, calpesta diritti", e che presenta un'allarmante diffusione anche in aree geografiche storicamente immuni;

2. La diffusione della cultura della legalità come strumento istituzionale, politico e culturale di contrasto alla criminalità organizzata rappresenta la migliore applicazione dei valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà e dei principi di democrazia e Stato di diritto, ponendo la persona al centro dell'attività istituzionale e sociale e contribuendo a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

3. L'intera comunità regionale e tutte le istituzioni, nonché i corpi sociali, sono chiamati a svolgere la propria parte in una sfida che riguarda tutti, in maniera trasversale a tutti i settori di attività;

4. Il Consiglio regionale con la risoluzione 279/2014, approvata con voto unanime, si è impegnato a costituire un Osservatorio regionale permanente sulle attività della criminalità organizzata in Toscana;

5. L'istituzione di un Osservatorio regionale della legalità in Toscana ha lo scopo di raccogliere informazioni dalle quali emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; sulla base anche di tali informazioni l'Osservatorio può avanzare proposte di iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e al contrasto del fenomeno mafioso nonché di ogni forma di criminalità organizzata;

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità

1. È istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale della legalità, di seguito definito Osservatorio, al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Toscana, sia attraverso progetti di formazione rivolta alla popolazione regionale, sia attraverso la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, italiani, europei e internazionali, svolti sul tema della legalità o su temi convergenti.

2. Rientra tra i compiti dell'Osservatorio anche la raccolta di informazioni dalle quali emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; è, inoltre, compito dell'Osservatorio promuovere la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione, con e tra, i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità, con particolare attenzione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici ed al Centro di documentazione cultura della legalità democratica di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti). (1)

Art. 2

Comitato di indirizzo

1. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio è istituito un comitato di indirizzo.
2. Il comitato d'indirizzo svolge le funzioni di cui all'articolo 1, funzioni consultive e di proposta e funzioni di programmazione della propria attività. Il comitato, inoltre, promuove forme di raccordo e di collaborazione con gli organismi e le strutture che svolgono funzioni analoghe.
3. Il comitato d'indirizzo è nominato dal Consiglio regionale.
4. Il comitato d'indirizzo è composto da:
 - a) due consiglieri, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante della Giunta regionale;
 - c) cinque rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);
 - d) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità, scelti tra quelli designati dalle seguenti associazioni antimafia toscane: Associazione Libera Toscana, Associazione tra i familiari delle vittime di Via dei Georgofili, Comitato toscano contro le ecomafie, Fondazione Caponnetto, Fondazione Toscana prevenzione usura;
 - e) tre rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - f) due rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;
 - g) due rappresentanti designati dalla Commissione regionale dell'Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana.
5. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo rappresentanti delle prefetture – uffici territoriali del Governo della Toscana, rappresentanti di organi periferici delle amministrazioni statali dislocate sul territorio regionale, e i magistrati in rappresentanza dei tribunali, della Corte d'appello e delle procure della Repubblica aventi sede o competenza territoriale in Toscana.
6. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
7. Il comitato di indirizzo è regolarmente costituito e può operare quando sono effettuate le nomine del Consiglio regionale che garantiscano la presenza di almeno tredici membri.
8. La partecipazione alle sedute del comitato di indirizzo è a titolo gratuito.
9. Il supporto amministrativo al comitato di indirizzo è assicurato dal Consiglio regionale.
10. Il comitato di indirizzo stabilisce con regolamento interno le modalità del suo funzionamento.

Art. 3

Rete degli osservatori regionali della legalità

1. L'Osservatorio, per dare maggiore impulso ed efficacia alla propria azione, può promuovere presso gli enti locali l'istituzione di osservatori della legalità, ove non già istituiti, e la costituzione di una rete tra gli stessi.

Note

1. Parole aggiunte con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 5.